

Bordighera, 20/09/2017

***LA CONOSCENZA, AL TEMPO DEL
"WEB 3.0"***

AVV. MARCO TODARO

Studio Legale Fucini

Corso Mombello n.50

18038 Sanremo (IM)

Tel.: 0184577500 – Fax: 0184-577400

E-mail: marco.todaro@hotmail.it

Mobile: 3471825388

**TUTTE LE FOTO SONO TRATTE DAL WEB E
SONO DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DEI SITI DI
APPARTENENZA**

I rischi di un utilizzo non consapevole dei social network:

I REATI COMMESSI IN RETE E IL CYBER BULLISMO



Stalking

Cyber bullismo

Minacce

Diffamazione

**Furto
d'identità**

BULLISMO

Violenza privata

La mia Carolina uccisa da 2.600 like



Carolina Picchio morì suicida, a 14 anni, nel gennaio 2013 dopo che venne diffuso in rete un video a sfondo sessuale che aveva lei come protagonista.


[...] Si è uccisa perché dei giovanotti poco più grandi di lei, dopo averla molestata sessualmente e aver filmato ogni scena, hanno messo tutto su Internet.

Post volgari su Facebook: ragazza vittima di cyber bullismo a scuola



Una ragazza presa di mira da alcuni compagni di classe. In modo pesante. Su Facebook e Whatsapp: post, commenti volgari che sono andati oltre la goliardia. La vicenda è avvenuta in un istituto tecnico savonese. I compagni che riescono, non si sa come, ad entrare sulla pagina Facebook della giovane, se ne appropriano cambiando la password, e incominciano a pubblicare post a suo nome. Post dai contenuti espliciti con tanto di numero di cellulare della compagna di classe.

Una definizione di bullismo:



Si parla di bullismo quando una o più persone provano piacere a usare il proprio potere per maltrattare, in modo costante e ripetitivo, uno o più individui.

Le azioni vengono messe in atto col preciso intento di danneggiare pubblicamente la persona presa di mira, attraverso atti di offesa sia fisica che psicologica, e di suscitare in essa un sentimento di umiliazione, paura e disagio interiore.

Normalmente vi sono uno o più bulli, la/ le vittime e gli osservatori.

Una definizione di cyber bullismo:



A differenza di quanto accadeva nel tradizionale bullismo in cui le vittime, rientrate a casa, trovavano, quasi sempre, un rifugio sicuro, nel cyberbullismo le persecuzioni possono non terminare mai.

I cyberbulli, sfruttando la tecnologia, non più vincolati da limiti spazio-temporali, possono “infiltrarsi” nelle case delle vittime, perseguitandole, 24 ore su 24, con messaggi, immagini, video offensivi, i cui effetti risultano amplificati rispetto alle tradizionali prepotenze, con l’illusione dell’anonimità.

Esiste il reato di cyberbullismo?



LEGGE 71 DEL 29.05.2017

Novità e caratteristiche:

- 1) **identikit del cyber bullo**
- 2) **rimozione dei contenuti on-line entro 48 ore**
- 3) **Procedura dell'ammonimento del Questore fino a presentazione di formale querela**
- 4) **affidato un ruolo educativo alla scuola: nasce la figura del docente anti-bulli**

DEFINIZIONE LEGISLATIVA DI CYBER BULLISMO:

"forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online (aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore) il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo"

Quali reati possono essere commessi o subiti tramite i social?



- ingiuria (ex art. 594 c.p.);
- diffamazione (art. 595 c.p.);
- minaccia (art. 612 c.p.);
- violenza privata (art. 610 c.p.);
- sostituzione di persona (art. 494 c.p.);
- truffa (art. 640 c.p.);
- atti persecutori (art. 612 bis c.p.).

Cyberbullismo: la Polizia ammonisce quindicenne che minacciava di divulgare foto della ex-fidanzatina



Imperia, è del questore di Imperia Cesare Capocasa il primo ammonimento a carico di un adolescente residente nella città ligure. Il provvedimento nasce dalla denuncia presentata alla Polizia

Postale del capoluogo dal padre di una quindicenne la quale, dopo l'interruzione della relazione con il suo fidanzatino coetaneo, aveva da lui ricevuto sul telefonino tramite Whatsapp una foto, scattata tempo addietro in un momento di intimità, con l'inequivocabile intento di divulgarla ad amici e conoscenti quale ripicca per la fine del rapporto.

L'INSEGNANTE E' UN PUBBLICO UFFICIALE




CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 15367/2014

**L'insulto all'insegnante non è ingiuria ma è oltraggio
a pubblico ufficiale:**

Lo ha stabilito la Cassazione annullando la sentenza di non luogo a procedere, per il reato di ingiuria, emessa dal giudice di pace di Cecina (Grosseto) in favore delle madre di un'allieva di una scuola media del grossetano che aveva usato parole pesanti: l'insegnante è un pubblico ufficiale e nell'esercizio delle sue funzioni non può essere offeso nell'onore.

OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE

Il delitto di **oltraggio a pubblico ufficiale** è stato reintrodotta dalla **L. 15 luglio 2009 n. 94**, facendo seguito all'abrogazione dell'art. 341 c.p. ad opera della L. 25 giugno 1999, n. 205. La nuova formulazione riprende la disposizione dell'abrogato art. 341 c.p., ma contiene notevoli elementi di differenziazione.



La nuova formulazione riprende la disposizione dell'abrogato art. 341 c.p., ma contiene notevoli elementi di differenziazione. Il legislatore ha difatti previsto elementi di tipicità della fattispecie più stringenti rispetto alla previgente disciplina:

Requisiti:

- contestualità tra offesa e compimento dell'atto d'ufficio;
- fatto commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- presenza di più persone oltre al reo e alla persona offesa.

Si tratta di reato PLURIOFFENSIVO:

- lesione del pubblico ufficiale;
- lesione dell'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.